

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 16/04/2012 Nr. Prot. 6195

BANDO REGIONALE "UNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE ED ALTRI NUCLEI FAMILIARI" - APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.

Nr. Progr. **56**
Data **03/04/2012**
Seduta NR. **14**
Titolo **6**
Classe **3**
Sottoclasse **6**

L'anno **DUEMILADODICI** questo giorno **TRE** del mese di **APRILE** alle ore **15:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	N
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

LAZZARI MASSIMILIANO

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. **ROPA LORIS** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

BANDO REGIONALE "UNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE ED ALTRI NUCLEI FAMILIARI" - APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Cooperativa Edificatrice Emiliano Romagnola Case Soc. Coop. a R.L. - con sede a Bologna in Via Canova n. 24 - attraverso l'intervento realizzato ad Anzola dell'Emilia in Via Calanchi n. 19/A ha partecipato al finanziamento regionale del Bando Regionale "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" con delibera di Giunta n. 1033 del 18.07.2011;

Considerato che:

- tale finanziamento prevede un contributo di € 10.000,00 che verrà concesso, come da graduatoria di assegnazione approvata dalla Regione ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ad una giovane coppia costituita dai Signori Amato Antonio e Ferraro Maria Angela per l'alloggio scelto;
- per poter accedere ai finanziamenti regionali occorre che la Cooperativa Edificatrice Emiliano Romagnola Case Soc. Coop. a R.L. sottoscriva, solo per l'alloggio interessato, atto unilaterale d'obbligo come da schema allegato alla presente deliberazione ;

Visto quanto previsto nella bozza d'atto unilaterale d'obbligo allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la bozza di atto unilaterale d'obbligo, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di procedere agli atti conseguenti;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CONVENZIONE EDILIZIA – ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 262, DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 4 FEBBRAIO 2010 N. 279, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 02 NOVEMBRE 2009 N. 1679, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 08 FEBBRAIO 2010 N. 282 COSÌ COME INTEGRATA SIA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 06 SETTEMBRE 2010 N. 1242/2010 CHE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 07 FEBBRAIO 2011 N. 132/2011 E INFINE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 18/07/2011 N. 1033, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 8 AGOSTO 2001 N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il sottoscritto **Cristoni Paolo**, c.f. CRS PLA 45P09 C107G, residente per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della **Cooperativa Edificatrice "Emiliano Romagnola Case" Soc.Coop. a r.l.** – sede legale Via Canova, 24 – 40138 Bologna Registro Imprese e Cod. Fisc. n. 03429110376- P.I. n. 04226500371 – R.E.A. n. 289280 Iscrizione Albo Nazionale Cooperative n. A104791 – Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente ed in forza di mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 28/12/2011

Premesso:

- che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera del 27/10/2009 n. 262, ha approvato il programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 24/01 denominato "Una casa alle giovani coppie" per l'acquisto della prima casa di abitazione dopo un periodo di locazione o di assegnazione in godimento con proprietà differita;
- che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera del 2/11/2009 n. 1679, ha emanato il bando per l'attuazione del programma "Una casa alle giovani coppie";
- che il punto 5 del dispositivo della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna di cui sopra attribuisce alla giunta stessa la facoltà di "definire modalità e criteri di riutilizzo delle risorse, se necessario dilazionando i termini oppure eventualmente ampliando i termini di accesso" nella eventualità di insufficiente domanda delle risorse messe a disposizione per il bando di cui alla citata deliberazione;
- che, ritenuto di apportare alla menzionata deliberazione le integrazioni necessarie a perseguire l'obiettivo di accrescere l'opportunità di acquisizione della casa da parte delle giovani coppie e di altri soggetti deboli, la Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera del 08.02.2010 n. 282, ha emanato il bando per l'attuazione del programma denominato "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" per l'acquisto della prima casa di abitazione dopo un periodo di locazione o di assegnazione in godimento;

- che, considerato il numero di richieste di contributo pervenute da parte delle giovani coppie e degli altri nuclei familiari che potevano partecipare al bando di cui sopra, si è evidenziato il progressivo emergere di una crescente domanda di contributi a sostegno dell'acquisizione della prima casa di abitazione che ha fatto ritenere opportuno la prosecuzione della specifica politica promossa con la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 262/2009 e attuata con le proprie deliberazioni n. 1679/2009, 282/2010, 1242/2010 e 132/2011;
- che ritenuto, al fine di perseguire l'obiettivo di accrescere l'opportunità di acquisizione della casa da parte delle giovani coppie e di altri soggetti deboli, di prorogare i tempi di applicazione della propria deliberazione n. 132/2011 apportando le opportune integrazioni all'allegato 1 della deliberazione n. 282/10;
- che fra le prescrizioni del bando è stabilito che gli alloggi fruitori del contributo regionale dovranno essere oggetto di convenzione da stipulare fra il comune e l'operatore proponente, o sottoscritta dal solo operatore mediante atto unilaterale d'obbligo (di seguito indicato come "atto d'obbligo") ai fini della determinazione dei prezzi di cessione o di assegnazione in proprietà, del canone di locazione o di godimento con proprietà differita, oltre che per riportare le prescrizioni, i requisiti, i vincoli e gli obblighi che devono essere rispettati dall'operatore e dai locatari/assegnatari/acquirenti;
- che la Coop. va Edificatrice "Emiliano Romagnola Case" scarl (di seguito indicata come "operatore") ha realizzato un intervento di edilizia residenziale di nuova costruzione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 20 alloggi localizzati in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) in Via Calanchi al n. 19/A.
- che per la realizzazione del predetto intervento è stata rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia il titolo abilitativo -Permesso di costruire n° 2008/3 rilasciato in data 7 febbraio 2008 su domanda presentata in data 09/03/2007 prot. Gen. N. 4021 pratica edilizia 8/2007 PR;
- che l'area su cui sorge l'intervento è di proprietà dell'Operatore a seguito di acquisizione dalla "OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE" con atto Dott. Prof. Pietro Zanelli del 09 maggio 2006 – rep 29479/10465 e che su di essa non gravano oneri reali, fatto salvo l'ipoteca iscritta favore della Banca delle Marche del 09 maggio 2006 – rep 29480/10466, a garanzia del mutuo contratto per finanziare l'intervento;
- che l'intervento è stato ultimato in data 21/01/10 prot gen 1034 e che in data 25 gennaio 2010 è stata depositata la documentazione con relativa richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità.
- che a seguito della partecipazione al bando regionale di edilizia residenziale pubblica convenzionata, è stato inserito nell'elenco degli alloggi acquisibili dalle giovani coppie ed altri nuclei familiari indicato nell'allegato "A" al presente atto, n°1 alloggio ammesso a fruire del contributo regionale, e descritto nella scheda tecnica –allegato "B" al presente atto, per il quale è stato sottoscritto specifico atto di pre-assegnazione con i beneficiari interessati;
- che l'alloggio di proprietà dell'Operatore ed ammesso a fruire del contributo regionale è attualmente così classificati al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia al:
FG. 36 mapp. 782 sub. 7 (alloggio), sub. 8 (corte esclusiva) e sub. 38 (cantina ed autorimessa)
- che per detto alloggio è pertanto necessario sottoscrivere il presente atto d'obbligo;
- che il prezzo di assegnazione e il canone di locazione o di godimento dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti al punto 5.1. e 5.2. del predetto bando regionale;

- che il presente atto d'obbligo è stato redatto nel rispetto dei contenuti del bando regionale e di quanto previsto dalle convenzioni tipo approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio n. 1108 del 29.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni dalla delibera dell'Assemblea legislativa 189 del 22.09.2008;
- che, in conformità a quanto previsto nella Convenzione Urbanistica sottoscritta con atto Dott. Prof. Pietro Zanelli del 18 gennaio 2008 – rep 31156/11700, la realizzazione delle opere di urbanizzazione è avvenuta a cura della Edificatrice "Emiliano Romagnola Case" scarl. In seguito a ciò, la Cooperativa ha provveduto al pagamento al Comune, per il rilascio del Permesso di Costruire, unicamente dell'onere relativo al Costo di Costruzione;
- che il Comune di Anzola dell'Emilia ha approvato il testo del presente atto con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- che l'alloggio con questo atto convenzionato fu autorizzato per il libero mercato con Permesso di Costruire n. 3 del 7 febbraio 2008 e che il Costo di Costruzione per lo stesso alloggio ammontava ad euro _____ (euro _____ / _____) è stato interamente versato e già utilizzato come risorsa nel bilancio del Comune nell'anno corrispondente e che pertanto la Cooperativa edificatrice Emiliano Romagnola Case scarl, dandone atto, si impegna a non richiedere la restituzione di tale somma.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il sopraccitato legale rappresentante il Sig. Cristoni Paolo si obbliga in nome e per conto della Cooperativa Edificatrice "Emiliano Romagnola Case" Soc.Coop. a r.l. e per gli aventi causa, nei confronti del Comune di Anzola dell'Emilia ad osservare gli obblighi di cui al presente atto e al richiamato Bando Regionale, come di seguito specificato.

Articolo 1 -Caratteristiche e finalità degli alloggi - Superficie complessiva

L'alloggio proposto per il finanziamento ed oggetto del presente atto ha le caratteristiche di cui al punto 3.2. del bando ed in particolare per la nuova Costruzione, avendo superficie utile (Su) dell'alloggio non superiore a 95 mq e l'altezza non superiore a m. 2,70, essendo di categoria catastale A3 classe 3.

L'alloggio oggetto del presente atto fruente del contributo regionale, è destinato ad essere assegnato in godimento con proprietà differita, ovvero ceduti in proprietà ,secondo le modalità e procedure stabilite dal Bando Regionale, a Soci della Cooperativa in possesso dei prescritti requisiti.

La superficie complessiva (Sc) è determinata dalla somma della superficie utile (Su) dell'alloggio e del 60% della superficie non residenziale (Snr) e precisamente $Sc = Su + 0,60 \times Snr$.

Per la definizione delle superfici si fa riferimento all'allegato "A1" al Bando Regionale.

Articolo 2 – Determinazione del prezzo di cessione

Il prezzo di assegnazione al mq di superficie complessiva è fissato in Euro 2.932,68, conformemente a quanto stabilito al punto 5.1 dell'allegato "A" del presente atto riportante la graduatoria Regionale.

Per l'individuazione della superficie complessiva dell'alloggio e il relativo prezzo massimo di assegnazione si fa riferimento ai dati indicati sulla planimetria catastale, allegato "B" alla presente convenzione.

A conclusione del periodo di locazione o di assegnazione in godimento l'alloggio è trasferito all'acquirente o all'assegnatario allo stesso prezzo definito, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, con le modalità stabilite dal presente articolo.

Il rapporto di locazione o di assegnazione in godimento tra l'operatore e il beneficiario avrà una durata massima di anni 4.

Al momento del trasferimento della proprietà e solo in quel momento, il contributo regionale che come da procedure sarà già stato incamerato dall'operatore a titolo di cauzione, sarà considerato come quota parte del pagamento del prezzo pattuito, per l'intero effettivo ammontare erogato dalla Regione.

L'operatore e il beneficiario possono stabilire di anticipare il momento della cessione in proprietà dell'alloggio rispetto alla scadenza prefissata, ovvero di procedere da subito alla cessione dell'alloggio senza avviare il rapporto di locazione o di assegnazione in godimento che comunque potrà essere al massimo di 4 anni.

Al momento del trasferimento della proprietà e solo in quel momento, il contributo regionale che come da procedure sarà già stato incamerato dall'operatore a titolo di cauzione, sarà considerato come quota parte del pagamento del prezzo pattuito, per l'intero effettivo ammontare erogato dalla Regione.

Le stessa modalità di determinazione del prezzo si applica anche nel caso in cui il trasferimento della proprietà dell'alloggio non sia preceduto dal periodo di locazione o di assegnazione in godimento.

Articolo 3 – Revisione del prezzo di cessione

Il prezzo di cui al precedente articolo 2, può essere aggiornato, in caso di vendita successiva al primo acquisto, ipotizzando che l'alloggio sia conservato in uno stato di normale conservazione, con l'applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT del costo di costruzione nazionale intervenuto tra la data del primo acquisto e la data della vendita successiva alla prima e, per tutta la durata della validità della convenzione, di volta in volta fra la data dell'ultima vendita e quella successiva.

Il prezzo così ottenuto può essere ulteriormente incrementato dell'importo di eventuali spese documentate sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d), dell'articolo 31 della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

La modalità di rivalutazione del prezzo di cui al presente articolo si applicano anche in favore dell'operatore nel caso in cui i locatari o gli assegnatari rilascino l'alloggio senza concludere il passaggio di proprietà.

Articolo 4 – Canone di locazione o di assegnazione in godimento e sua revisione

Il canone da applicare nel periodo di locazione o di assegnazione in godimento dell'alloggio che precede il trasferimento della proprietà allo stesso locatario o assegnatario è fissato in massimo €. 434,72 + IVA di legge ed è conforme al comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 così come stabilito dal punto 5.2. del bando e ai calcoli dell'allegato C.

Successivamente alla prima cessione in proprietà, durante la validità del presente atto d'obbligo, il canone di locazione annuo non può essere superiore al 4,50% del valore dell'alloggio determinato secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli 2 e 3.

Nel caso in cui i locatari o gli assegnatari rilascino l'alloggio da loro occupato, ovvero alla scadenza del periodo di locazione o di assegnazione in godimento non venga perfezionato il passaggio di proprietà, l'operatore può determinare l'ammontare del canone annuo nella misura del 4,50% del valore dell'alloggio determinato secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli 2 e 3.

Il canone come sopra determinato non è comprensivo degli oneri e delle spese condominiali posti a carico del locatario o dell'assegnatario.

Articolo 5 -Requisiti soggettivi, vincoli, adempimenti e sanzioni

Le persone interessate a fruire del contributo di cui al programma di edilizia residenziale pubblica "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" devono essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal Bando di riferimento, emanato con Delibera n°282 del 08.02.2010 così come integrata con deliberazioni della G.R. n. 1242 del 06/09/10, n. 132 del 07/02/2011 e n. 1033 del 18/07/2011.

La sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi da parte degli assegnatari, locatari e acquirenti viene autocertificata con dichiarazione sostitutiva con firma autografa ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445/00.

I locatari, gli assegnatari, gli acquirenti devono adempiere alle prescrizioni descritte al punto 4.3. del bando regionale, ed in particolare:

- devono assumere la residenza anagrafica nell'alloggio entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 120 giorni dall'atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione o godimento.
- non possono alienare o locare l'alloggio fruente del contributo pubblico per cinque anni dalla data di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà. La cessione o la locazione in tale periodo possono essere autorizzate dalla Regione nel caso in cui insorgano, gravi, sopravvenuti documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale in materia.

Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati nel rispetto delle norme previste dal presente atto d'obbligo.

In particolare gli assegnatari/locatari dovranno versare alla Regione una cifra pari all'ammontare del contributo erogato, incrementata dagli interessi legali, nei casi previsti dal punto 7.2. del più volte citato bando e precisamente:

1. non stabiliscano la propria residenza anagrafica nell'alloggio scelto entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con proprietà differita ,ovvero entro 120 giorni dall'atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione o godimento,
2. non rispettino gli impegni contrattuali assunti con l'Operatore;
3. vendano o affittino l'alloggio nei cinque anni successivi all'acquisto senza l'autorizzazione regionale;
4. abbiano dichiarato il falso.

L'operatore deve versare alla regione una cifra pari all'ammontare del contributo, incrementata dagli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni contrattuali assunti con gli assegnatari, locatari, acquirenti.

Articolo 6 – Validità del presente atto

Il presente atto d'obbligo vincola l'operatore sottoscrittore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso contenuti per la durata di anni 20 dalla data di sottoscrizione del presente atto.

L'operatore sottoscrittore o i suoi aventi causa possono recedere dal presente atto d'obbligo nel caso in cui il contributo regionale non sia erogato, ovvero sia stato integralmente restituito alla regione.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata al comune, che a versamento effettuato di quanto eventualmente dovuto dall'operatore o suoi aventi causa, provvede alla trascrizione/registrazione della predetta comunicazione con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Registrazione dell'atto d'obbligo

Il presente atto d'obbligo, previa accettazione del Comune di Anzola dell'Emilia, sarà registrato a spese dell'operatore o dei suoi aventi causa. La stessa procedura sarà da seguire anche nel caso di modifiche od integrazioni apportate successivamente allo stesso atto.

Articolo 8 - Disposizioni finali

I contratti di assegnazione e gli atti di assegnazione con proprietà differita ovvero gli atti notarili di trasferimento della proprietà degli alloggi, che le parti andranno a sottoscrivere, dovranno richiamare i contenuti della presente convenzione-atto d'obbligo e le prescrizioni di cui al bando regionale emanato con Delibera della Giunta 282/10 così come integrata con deliberazione della G.R. n. 1242 del 06/09/2010, n. 132 del 07/02/2011 e n. 1033 del 18/07/2011.

Per quanto non previsto nel presente atto d'obbligo si fa riferimento al DPR 380/01, alla legge regionale 24/01, alla delibera del Consiglio n. 1108 del 29/3/1999 e successive modifiche ed integrazioni e alla delibera dell'Assemblea legislativa 189 del 22/9/2008.

Bologna , _____

Il soggetto obbligato – Cooperativa Edificatrice “Emiliano Romagnola Case” s.c. a r.l.

IL PRESIDENTE
(Cristoni Paolo)

Si dichiara di essere una cooperativa edificatrice, iscritta alla Camera di Commercio di Bologna al n. 289280; che gli atti per cui si richiede la registrazione rientrano nell'esercizio dell'attività della società. Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 66, comma 6 bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, convertito nella Legge 29/10/1993 n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di Cooperativa Edilizia di Abitazione; benefici consistenti in particolare nella registrazione con imposta unica e fissa di registro, nonché nell'esenzione in modo assoluto dell'imposta di bollo, sussistendone tutti i requisiti e presupposti oggettivi e soggettivi.

Bando
"Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari"

Graduatoria delle richieste di contributo - 12 dicembre 2011

ALLEGATO "A"

Progressivo	Ora di arrivo	Nome 1° Componente	Cognome 1° Componente	Codice alloggio	Operatori	Provincia	Comune	Contributo
1	10.00.24	BUSATO	MATTIA	354	EDIL CO.GE.CO. SRL	RE	CASALGRANDE	€ 10.000,00
2	10.00.27	CRISTIANO	NOBILI	803	SOC. VEGA S.R.L.	RN	RIMINI	€ 15.000,00
3	10.01.01	CIRO	VISCARDI	541	COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI SC	BO	CASTENASO	€ 13.000,00
4	10.02.48	NICOLO	SICHEL	725	C.E.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	PC	ROTTOFRENO	€ 10.000,00
5	10.03.37	RAFFAELE	BORZACCHIELLI	1099	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 10.000,00
6	10.03.39	EMANUELE	ESU	1137	COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI E AFFINI SOC. COOP.	PC	MASSA LOMBARDA	€ 12.000,00
7	10.05.11	IVO	PEDIRETTI	508	C2000 S.R.L.	RA	CARPANETO PIACENTINO	€ 13.000,00
8	10.06.31	VALERIO GERARDO	CUSMAI	302	PEDAGNA SOCIETA' COOPERATIVA	BO	IMOLA	€ 12.000,00
9	10.07.10	ANTONIO GENVARO	GIACOMETTI	8	COOPERATIVA MURRI	RN	RIMINI	€ 10.000,00
10	10.08.13	BAROZZI	CARLO	363	EDIL CO.GE.CO. SRL	RE	SCANDIANO	€ 10.000,00
11	10.09.51	SVETLANA	ISSAIEVA	1090	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
12	10.10.15	ALBERTO	CAVAZZONI	560	PRATONERA GESTION	RE	CAVRIAGO	€ 15.000,00
13	10.13.15	ROMINA	BORTOLON	1156	ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI SCRL	RE	CADELBOSSO DI SOPRA	€ 10.000,00
14	10.13.25	COSIMO MARIA LUIGI RAFFAELE	CURIALE	920	CONSORZIO COPALC BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	BO	SAN GIORGIO DI PIANO	€ 12.000,00
15	10.13.44	DANIELE	MONTERSÌ	342	SISTEMA	PR	FIDENZA	€ 13.000,00
16	10.19.18	RICCARDO	ROSSI	1144	ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI SCRL	MO	CARPI	€ 15.000,00
17	10.23.17	SARA	SENI	509	C2000 S.R.L.	PC	CARPANETO PIACENTINO	€ 15.000,00
18	10.24.24	GIORGIA	STROZZI	99	GEOM. G. FERRARI S.P.A.	PR	PARMA	€ 15.000,00
19	10.25.12	SERENA	PIRAZZOLI	878	ZINI ELIO S.R.L.	BO	IMOLA	€ 13.000,00
20	10.26.33	MARIA	CARDONE	574	PRATONERA GESTION	RE	CAVRIAGO	€ 15.000,00
21	10.28.53	PASQUALE	VALVANO	535	COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI SC	BO	GRANAROLO DELL'EMILIA	€ 15.000,00
22	10.28.03	STEFANIA	RIZZELLI	1210	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	FORMIGINE	€ 12.000,00
23	10.29.20	FABRIZIO	PRESCICE	102	GEOM. G. FERRARI S.P.A.	PR	PARMA	€ 13.000,00
24	10.29.23	ALESSANDRO	MAZZINI	797	CORECEER SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 10.000,00
25	10.31.02	LUCA	BOMPANI	875	ABITCOOP.COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOC. COOP.	MO	CARPI	€ 13.000,00
26	10.39.03	ELIA	SAVINO	687	IMMOBILIARE 3MC SRL	RE	SAN MARTINO IN RIO	€ 13.000,00
27	10.39.54	SAVATORE	DAMBRA	1091	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
28	10.40.02	LORETTA	SCALTRITI	871	ABITCOOP.COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOC. COOP.	MO	CARPI	€ 12.000,00
29	10.40.54	VALENTINA	STERMIERI	1171	ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI SCRL	RE	CORREGGIO	€ 13.000,00
30	10.42.01	GRAZIANO	PASTORELLI	840	COOPERATIVA COSTRUZIONI SOC. COOP	BO	BOLOGNA	€ 13.000,00
31	10.45.00	ANTONIO	AMATO	1090	COOPERATIVA EDIFICATRICE "EMILIANO ROMAGNOLA CASE" SCARL	BO	ANZOLA EMILIA	€ 10.000,00
32	10.47.13	ANDREA	FRABETTI	544	COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI SC	BO	CASTENASO	€ 12.000,00

Bando
"Una casa aile giovani coppie ed altri nuclei familiari"
Graduatoria della richieste di contributo - 12 dicembre 2011

Progressivo	Orn di arrivo	Nome 1° Componente	Cognome 1° Componente	Codice alloggio	Operatore	Provincia	Comune	Contributo
33	10.47.17	RICCARDO	ALLOCCA	1105	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
34	10.53.22	IVASIL	HILA	1224	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	MIRANDOLA	€ 12.000,00
35	10.56.00	GIUSEPPE	AGOSTA	870	ABITCOOP-COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOC. COOP.	MO	CARPI	€ 10.000,00
36	11.00.19	SIMONE	CITADI	710	COOPERATIVA EDIFICATRICE "G. MATTEOTTI" SCARL	RE	BAGNOLO IN PIANO	€ 10.000,00
37	11.04.33	GIULIANO	ANDOLFI	1104	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
38	11.17.10	ANTONIO	CATAURO	1128	COOPERATIVA "NUOVA EDILIZIA" SCARL	BO	BARICELLA	€ 12.000,00
39	11.25.19	ALVARO STEVEN	PALACIOS REYES	791	CORECEER SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 10.000,00
40	11.25.20	CARMELO	NICITA	1211	CORECEER SOCIETA' COOPERATIVA	MO	FORMIGINE	€ 12.000,00
41	11.33.43	MIRCO	BONFIGLIOLI	848	COOPERATIVA EDILIZIA "POLIZIA" SCARL	BO	CRESPELLANO	€ 12.000,00
42	11.34.52	RUSLAN	FRUNZA	798	CORECEER SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
43	11.37.04	EGLE	PAONE	1312	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	FORMIGINE	€ 12.000,00
44	11.45.12	ROBERTO	GEMELLI	858	COOPERATIVA EDILIZIA "POLIZIA" SCARL	BO	CRESPELLANO	€ 10.000,00
45	11.53.02	LUIGI	DE CHIARA	854	COOPERATIVA EDILIZIA "POLIZIA" SCARL	BO	CRESPELLANO	€ 12.000,00
46	11.57.28	RAFFAELE	MARRA	1065	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
47	11.58.33	OLEG	PLESCA	869	ABITCOOP-COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOC. COOP.	MO	MIRANDOLA	€ 12.000,00
48	12.11.54	RAFFAELE	MAIANO	138	COOPERATIVA "TEMPO PIENO" SCARL PRO-DISABILI	RA	RAVENNA	€ 10.000,00
49	12.22.22	SAID	BOUAAJINI	428	COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA FORMICA" SCARL	BO	BAZZANO	€ 12.000,00
50	12.29.21	GIOVANNI	COPPOLA	1103	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
51	13.57.42	STEFANO	FRANZONI	1100	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 10.000,00
52	14.06.01	MARCO	SACCHI	1063	ARCA BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 10.000,00
53	14.48.14	ASSUNTA	POLLIO	802	CORECEER SOCIETA' COOPERATIVA	FE	CENTO	€ 12.000,00
54	14.57.04	MIRCO	BERTUZZI	1205	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	FORMIGINE	€ 10.000,00
55	15.36.33	FABIO	GUIDICELLI	1208	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	FORMIGINE	€ 12.000,00
56	18.05.43	ROCCHIINO	ROSAMILIA	1209	COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA SOC.COOP. A.R.L.	MO	FORMIGINE	€ 10.000,00
57	18.38.01	SALVATORE	CHIANESE	1049	COOPERATIVA EDILIZIA "CASE POPOLARI" SCARL	MO	CAMPOSANTO	€ 10.000,00
58	16.46.23	ALIN FLORIN	BALTA	1130	COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI E AFFINI SOC. COOP.	RA	RAVENNA	€ 10.000,00

Allegato A 1



**Definizione delle superfici utili, superfici accessorie e superficie complessiva
(deliberazione Assemblea Legislativa n. 279/2010)**

Ai fini di questo bando valgono le seguenti definizioni:

Superficie utile (Su): Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le muraure, i pilastri, i tramezzi, gli agiucci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.

Ai fini dell'abitabilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati.

La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m. 2,70; i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui art. 2, comma 1, della LR 11/1998.

Superficie accessoria (Sa): Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, agiucci, vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m. 1,80.

Si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; le tettoie con profondità superiori a m. 1,50; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m. 2,70; i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m. 1,80; le autorimesse e i posti auto coperti; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiali in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

Superfici escluse dal computo Non costituiscono né superficie utile né accessoria: i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostri, giardini) sia privati che comuni; le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; le pensiline; le tettoie con profondità inferiore a m. 1,50; i tetti verdi non praticabili; i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; i pergolati a terra; gli spazi con altezza inferiore a m. 1,80; vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto

tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le camere fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).

Superficie complessiva (SC): somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($Sc=Su+60\%Sa$).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **56** del **03/04/2012**

AREA TECNICA

OGGETTO

BANDO REGIONALE "UNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE ED ALTRI NUCLEI FAMILIARI" - APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 03/04/2012 F.to FORNALE' DAVIDE
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 03/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **16/04/2012** al **02/05/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/04/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/INNOVAZIONE

F.to BULDRINI DANIELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/04/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/INNOVAZIONE

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il **26/04/2012**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA